Caso 1

Lezione 18.12.2023

Rel. Prof.ssa Zuffi

ESTINZIONE

1) Come avviene la regolazione delle spese in caso di dichiarata cessazione della materia del contendere o di rinuncia all'azione?

L'avvocato Mitridate conviene in giudizio Bitinia s.n.c., nonché i condomini del Condominio Laodice, per ottenerne la condanna in solido ex art. 68 del R.d.l. 1578 del 1933 (poi art. 13, c. 8 della L. 247/2012), al pagamento della somma complessiva di € 19.709,26 a titolo di diritti e compensi professionali. L'attore specifica che, in forza della convenzione stipulata con la propria assistita Bitinia s.n.c., è creditore nei suoi riguardi della somma di € 2.557,63 per l'attività professionale prestata allo scopo di far ottenere alla stessa un decreto ingiuntivo contro il Condominio Laodice, oltre che di € 11.442,63 per diritti e onorari relativi al conseguente giudizio di opposizione e di € 5.709,00 quale ulteriore palmario del 10% sulla sorte capitale ricavata dall'azione giudiziaria e indennità di mora. Nella causa di opposizione monitoria era stata adottata una sentenza di cessazione della materia del contendere in forza della transazione raggiunta, con compensazione integrale delle spese di lite a prescindere dall’applicazione del principio di soccombenza virtuale, in quanto le parti si erano accordate esplicitamente in tal senso, esimendo il Tribunale dalla pronuncia relativa alle spese.

E’ applicabile l’art. 92, c. 3, c.p.c. secondo cui le spese del processo conciliato stanno a carico delle parti che le hanno anticipate? Oppure opera appunto l’art. 68 R.d.l. cit. che prevede la solidarietà tra tutte le parti? [Cass. 14/07/2023, n. 20266]

2) Quali sono le conseguenze in caso di estinzione del processo sotto il profilo dell'interruzione della prescrizione? Cosa accade, da questo punto di vista, se un processo litisconsortile si estingue dopo l'emanazione di una sentenza non definitiva di merito?

Atreo esercita l'azione di riduzione contro Crisippo e Tieste, beneficiari delle disposizioni testamentarie del padre, che egli deduce essere state fatte in lesione della sua quota di legittima. Nel corso del giudizio viene emanata una sentenza non definitiva che respinge la domanda di dichiarazione dell'indegnità a succedere rivolta dai convenuti nei confronti dell'attore. Solo Tieste si riserva di impugnare tale pronuncia. In seguito è pronunciata l'estinzione del processo per inattività delle parti e la relativa decisione non è fatta oggetto di impugnazione. Atreo promuove qualche anno dopo una nuova causa contro Crisippo e Tieste sempre per chiedere la riduzione e la reintegrazione della sua quota di legittima. I due convenuti eccepiscono la prescrizione dell'azione di riduzione, essendo decorsi più di 10 anni dalla notificazione dell'atto di citazione del primo processo. Può l'attore avvalersi dell'effetto di interruzione permanente della prescrizione collegato all'emanazione della sentenza non definitiva e persistente sino al passaggio in giudicato dell'ordinanza sulla mors litis ex art. 129, c. 3, disp. att. c.p.c.? Se sì, ciò varrà sia nei confronti di Crisippo che di Tieste? Oppure c'è una qualche ragione per poter sostenere che l'effetto interruttivo permanente della prescrizione proprio non può giovare ad Atreo?